Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 172**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 luglio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 24 aprile 1948
registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948
registro Presidenza n. 17, foglio n. 256.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DIAFERIA Nino di Vincenzo e di Fusari Ida, nato a Sansevero (Foggia) nel 1920, sottotenente pilota, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane ufficiale seguendo il generoso impulso del suo animo preferiva la dura vita partigiana all'ignominia di servire l'oppressore. Benchè comandante di plotone chiedeva di partecipare come semplice gregario ad una rischiosa azione affidata ad altro reparto partigiano. Primo nella mischia, trascinato dal suo ardente entusiasmo lottava con strenuo coraggio contro il nemico preponderante, senza cedere di un sol passo, finchè rimasto isolato e circondato da ogni parte, cadeva colpito a morte, immolando la sua giovine esistenza per la liberazione della Patria oppressa. — Zona di Piacenza, 16 ottobre 1944.

DI GIOVANNI Antonino di Michele, nato a Marsala nel 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di un distaccamento partigiano, incaricato di attaccare sul fianco una forte colonna nazi-fasista che minacciava lo schieramento partigiano, trascinava con irruente impeto i suoi uomini all'assalto. Portatosi con estrema audacia fin sotto al nemico, ne scompigliava le file con intenso lancio di bombe a mano richiamando su di sè la reazione avversaria. Colpito a morte da una raffica di mitraglia immolava la giovine vita per la salvezza dei compagni, che per il suo eroismo potettero sganciarsi dall'accerchiamento da parte del nemico. Fulgido esempio di valore e di abnegazione. — Prato Barbieri (Piacenza), 6 gennaio 1945.

MANICIATTI Armando fu Carlo e di Farinassi Elena, nato a Padova nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane ed ardito partigiano di pattuglia con due compagni veniva sorpreso da forti elementi nazifascisti nel greto di un fiume. Sopraffatto dal numero e dal fuoco si difendeva disperatamente, benchè ferito, fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato e sottoposto a brutale interrogatorio manteneva fiero silenzio senza fare alcuna rivelazione che i suoi aguzzini tentavano estorcergli. Di nottetempo mentre era tradotto in un'altra località veniva barbaramente trucidato dagli stessi uomini della scorta. — Monchiaro, 9 marzo 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

LAMBERTI Giovanni di Donato e di Daio Maria, nato a Cuneo nel 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Arruolatosi volontario in una Brigata partigiana, veniva nominato comandante di distaccamento per il valore dimostrato. Offertosi volontariamente di comandare una pattuglia incaricata di segnalare l'avanzata del nemico, si scontrava nel buio della notte nebbiosa con una forte colonna nazi-fascista e nonostante la disparità numerica ne sosteneva l'attacco. Caduto gravemete ferito sul campo veniva barbaramente finito a colpi di calcio di moschetto. — Monchiero, 9 febbraio 1945.

NONIS Aristide di Annibale e di Puntini Maria, nato a Belluno nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano animato da fede e da coraggio tutto sacrificava alla causa cui era votato. Sabotatore ardito mai esitava innanzi ai pericoli e con audacia senza pari danneggiava in modo tale la linea tramviaria Vicenza-Bassano da interrompere per una settimana il traffico nemico. Raccoglieva con rischio della propria vita armi e munizioni per fornirle ai suoi partigiani che in lui trovavano assistenza ed incoraggiamento. Ricercato dalla polizia per la sua attività continuava decisamente la lotta nonostante che la sua famiglia fosse fatta segno a persecuzioni e che i suoi stessi genitori fossero stati arrestati. Nelle giornate insurrezionali, attaccando di sorpresa una forte colonna di automezzi tedeschi in ritirata, cadeva da eroe offrendo la sua vita quale ultimo e supremo olocausto alla Patria. — Zona di battaglia del Grappa, settembre 1943-27 aprile 1945.

(2787)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 442.

Disciplina della fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvede il Ministero dell'interno, a seconda dei bisogni, giusta le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sentita la commissione per gli acquisti prevista dall'articolo seguente.

Art. 2.

La Commissione per gli acquisti, istituita presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal direttore capo della Divisione gestione contratti e forniture ed è composta di un funzionario della Direzione generale suddetta di grado non inferiore all'8°, di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa, di un funzionario dei ruoli tecnici del Ministero delle finanze, di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di un funzionario del Ministero del tesoro, di un ingegnere del Genio civile e del capo della Direzione dei magazzini di cui all'art. 4.

Un funzionario del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'interno possono essere istituiti magazzini per la custodia e la conservazione dei materiali di cui al presente decreto.

Con la stessa procedura sarà istituito un centro recuperi per la raccolta, utilizzazione ed alienazione dei materiali suddetti che siano fuori uso.

Tanto i magazzini che il centro recuperi sono sottoposti al riscontro della Corte dei conti, a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 4.

A ciascun magazzino e al centro recuperi è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto Ministeriale.

Alla vigilanza e al coordinamento dell'attività dei magazzini e del centro recuperi provvede una Direzione dei magazzini.

Art. 5.

Per ogni sede di magazzino può essere istituita, con decreto Ministeriale, una Commissione di collaudo per la fornitura dei materiali di cui all'art. 1, composta di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore all'8°, che la presiede, di un esperto da scegliere tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del magazzino, il quale funzionerà inoltre da segretario.

Per determinate forniture può essere provveduto al relativo collaudo mediante Commissioni speciali, da nominarsi con decreto Ministeriale.

Contro i provvedimenti delle Commissioni di collaudo è ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che provvede sentita la Commissione per gli acquisti.

Art. 6.

Sono poste a carico del fornitore le spese per la sorveglianza e per i sopraluoghi che si renderanno necessari nel corso delle lavorazioni.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1329, che siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1949, n. 443.

Concessione al comune di Venezia dell'impianto e dell'esercizio della filovia urbana da Venezia al cavalcavia di Marghera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 9 aprile 1949, allegato al presente decreto, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante del comune di Venezia, per la concessione, al Comune medesimo, dell'impianto e dell'esercizio della filovia urbana da Venezia al cavalcavia di Marghera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1949

EINAUDI

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1949, n. 444.

Restituzione della sede comunale di Monzuno, già trasferita alla frazione di Vado, al suddetto capoluogo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 9 novembre 1947, con la quale il Consiglio comunale di Monzuno chiede che la sede municipale, trasferita con regio decreto 13 gennaio 1930, n. 48, da Monzuno alla frazione Vado venga restituita all'ex capoluogo;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Bologna con deliberazione in data 30 marzo 1948;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La sede comunale di Monzuno, già trasferita alla frazione di Vado, è restituita al suddetto capoluogo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pastaniello » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Pastaniello » di pertinenza, come dagli atti, della ditta: Vozza Francesco fu Tommaso, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta: Vozza Francesco fu Tommaso, partita 936, foglio di mappa 16, particella 7.27.28, per la superficie di Ha. 2.13.57 e con l'imponibile di L. 267,98.

Il fondo è costituito da due appezzamenti che confinano: il primo, corrispondente alla particella 7 del foglio di mappa 16, con la strada comunale Ponte, con le proprietà Cepparulo Luigi fu Matteo Ronza Antonio, Vincenzo ed altri di Nicola, Mascolino Udalrigo fu Francesco ed altri, salvo se altri; il secondo, corrispondente alle particelle 27-28 dello stesso foglio di mappa, con la strada comunale Fiumitello primo, con l'argine del Volturno, con la proprietà Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ~~ritenuta la convenienza,~~ ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Pastaniello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 26.000 (ventiseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 326. — GIORDANI

(2958)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pagliosella » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 26 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Pagliosella » di pertinenza, come dagli atti, di Salzano Mauro fu Eduardo e Loffredo Carmelina ved. Salzano; e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta: Salzano Mauro per 4/6, Teresa e Giovanna per 2/6 fratello e sorelle fu Eduardo, proprietari e Loffredo Carmelina fu Pasquale usufruttuaria in parte, partita 940, foglio di mappa 44, particelle 22/a, 20/b, per la superficie di Ha. 21.02.52, con l'imponibile di L. 466,59.

Detto fondo confina; a nord con il Lagno del Salvatore; ad est, con il canale « Stretto di Vena »; a sud, con il fondo di proprietà del Consorzio bonifica della prima zona vicina; ad ovest, con fondo degli stessi proprietari;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Pagliosella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 136.000 (centotrentaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 327.

(2959)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ponte delle Pietre » sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 1° febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, denominato « Ponte delle Pietre » riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta: Ricciardi Oreste fu Augusto usufruttuario e figli nascituri proprietari, partita 322, foglio di mappa 17, particella 1, 17, per la superficie di Ha. 4.50.93 e con l'imponibile di L. 586,21.

Il fondo è costituito da due appezzamenti che confinano:

il primo corrispondente alla particella 1 del foglio di mappa 17: con la strada vicinale vecchia dei Fieni, con la strada delle Crocelle, con le proprietà: Branco Nicola fu Giovanni, Parrocchia di Cancello Arnone, Migliaccio Angelo fu Pasquale, con il canale delle Colmate, salvo se altri;

il secondo, corrispondente alla particella 17 dello stesso foglio di mappa: con la strada delle bonifiche lungo il canale delle Colmate, con l'argine in destra del Volturno, con le proprietà: Parrocchia di Cancello Arnone, Migliaccio Angelo fu Pasquale, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Ponte delle Pietre » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 46.000 (quarantaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 323.

(2960)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quarto di Basso » sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quarto di Basso » di pertinenza, come dagli atti, di De Medici Giuliano fu Goffredo, e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta: De Medici Giuliano fu Goffredo marchese di Acquaviva, partita 309, foglio di mappa 2, particelle 2, 167, 170, per la superficie di Ha. 28.22.46, con l'imponibile di L. 1161,85.

Il fondo confina: a nord, con la strada fiancheggiante i Regi Lagni; ad est, con il fondo di proprietà di De Medici Andrea fu Goffredo; a ovest, con il fondo di proprietà Capece Minutolo, Alfonso ed altri fu Ferdinando; a sud, con il canale « Salvatore »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quarto di Basso » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 245.000 (duecentoquarantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 321.

(2961)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Petitto » sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 12 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Petitto » di pertinenza, come dagli atti, della Cappella di San Tammaro in Vico di Pantano, e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta: Cappella di San Tammaro in Vico di Pantano, partita 128, foglio di mappa 5, particella 25, per la superficie di Ha. 1.47.14 e con l'imponibile di L. 51,50.

Detto fondo confina: con la strada vicinale « Quote Vecchie » con la strada vicinale di Bonifica da Vico di Pantano alla Duna, con la proprietà D'Addio Stanislao e Raucci, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Petitto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 18.000 (diciottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 322

(2962)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco Corde » sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 25 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo, demonimato « Parco Corde » e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta: Viola Orazio e Tullio fu Giov. Battista, partita 359, foglio di mappa 11, particella 32, per la superficie di Ha. 2.01.35 e con l'imponibile di L. 161,08.

Detto fondo confina con le proprietà: Fiorillo avvocato Raffaele fu Vincenzo, Sagnelli Clotilde di Pasquale maritata Balocco, con la strada vicinale dei fieni, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Parco Corde » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 20.000 (ventimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 21, foglio n. 103.

(2963)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello », di pertinenza della ditta: Letizia Luigi di Scipione, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Letizia Luigi di Scipione, partita 813, foglio di mappa 31, particella 32, con la superficie di Ha. 1.05.30 e con l'imponibile di L. 126,36.

Detto fondo confina con la diramazione della strada vicinale Seponi con Casella; con le proprietà: Letizia Giovanni fu Domenico; Cantelli Teresa ed altri; Traettino Rocco di Giuseppe; Conte Angelina ed altri fu Ercole; Bosco Manfredi fu Giacinto, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 21 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopra descritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 11.000 (undicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 332.

(2964)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1949.

Prezzo speciale di vendita del sale destinato alle industrie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 184;

Visto il decreto Ministeriale del 12 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1948, registro Monopoli n. 1, foglio n. 38, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 in data 11 febbraio 1948;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo speciale di vendita del sale destinato alle industrie elencate nell'art. 1 del citato decreto Ministeriale 12 gennaio 1948;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1949 il prezzo speciale di vendita del sale destinato alle industrie elencate nell'art. 1 del citato decreto Ministeriale del 12 gennaio 1948 è stabilito in L. 2000 (duemila) al quintale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1949

Il Ministro · VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 134. — EMANUELE

(2997)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1949.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1948, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del rag. Enrico Lapenna dimissionario;

Decreta:

Il rag. Giuseppe De Anna viene chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero del tesoro e in sostituzione del rag. Enrico Lapenna, dimissionario, del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei commercianti:

1) Federazione nazionale dei commercianti di combustibili solidi;
2) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti artistici;
3) Federazione nazionale alberghi e turismo;
4) Federazione nazionale degli esercizi pubblici;
5) Federazione nazionale dei commercianti di cereali e prodotti per l'agricoltura;
6) Federazione nazionale dei commercianti di vino e prodotti affini;
7) Federazione nazionale dei commercianti di olio;
8) Federazione nazionale dei dettaglianti dell'alimentazione;
9) Federazione nazionale dei commercianti dei prodotti zootecnici;
10) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti della pesca;
11) Federazione nazionale dei grossisti dell'alimentazione;
12) Federazione nazionale dei commercianti di legname, mobili ed affini;
13) Federazione nazionale dei commercianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento;
14) Federazione nazionale dei commercianti del libro e della carta ed affini;
15) Federazione nazionale dei commercianti di automotocicli, carburanti e lubrificanti;
16) Federazione nazionale dei commercianti di pelli, cuoi ed affini;
17) Federazione nazionale dei commercianti orafi, argentieri, orologiai ed affini;
18) Federazione nazionale dei commercianti di ferro, metalli e macchine;
19) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti chimici;
20) Federazione nazionale dei commercianti di materiale edile, elettrico, idraulico;
21) Federazione nazionale dei commercianti del vetro e della ceramica;
22) Federazione nazionale delle aziende di deposito e spedizione;
23) Federazione nazionale degli ausiliari del commercio;
24) Federazione nazionale delle case per il commercio di oltremare;
25) Federazione nazionale degli istituti di cura;
26) Federazione nazionale dei venditori ambulanti;
27) Federazione nazionale dei commercianti di prodotti orto-floro-frutticoli;
28) Federazione nazionale dei panificatori ed affini;
29) Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio;
30) Federazione nazionale dei magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio.

Roma, addì 28 giugno 1949

Il Ministro: FANFANI

(2907)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1949.
Prezzi minimi garantiti per gli zolfi posti a disposizione dell'Ente zolfi italiani.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;
Vista la proposta dell'Ente zolfi italiani in data 2 maggio 1949;
Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1948;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi posti a disposizione dell'Ente zolfi italiani, dai produttori, a partire dal 1° agosto 1948 fino al 31 luglio 1949, sono stabiliti come segue:

gialla superiore . . .	L.	34.800	per tonnellata
gialla inferiore .	»	33.900	» »
buona	»	33.000	» »
corrente	»	32.400	» »

I detti prezzi minimi garantiti hanno applicazione anche per la campagna zolfifera 1° agosto 1949-31 luglio 1950.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1949

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1949
Registro Industria e commercio n. 3, foglio n. 380.

(3012)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1949.

Approvazione della tariffa combinata capitale e rendita, presentata dalla Società di assicurazione « Anonima Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e la relativa tabella per la variazione della rendita, presentata dalla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano:

1) tariffa relativa all'assicurazione combinata a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia pari al 10 % del capitale medesimo pagabile a decorrere da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita con opzioni alla scadenza del contratto;

2) tabella ausiliaria per la variazione dal 3 % al 15 %, della rendita di cui alla precedente tariffa.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 6 % del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale.

Roma, addì 18 luglio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Catania.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, cui la Facoltà stessa intende provvere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3001)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Strambino (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1947, nella zona di Strambino (Torino), della estensione di ettari 200 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2902)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa edile « Italia », con sede in Torino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 luglio 1949, i poteri conferiti al dott. rag. Giuseppe Castaldetti, commissario della Cooperativa edile « Italia », con sede in Torino, sono stati prorogati al 30 ottobre 1949.

(2850)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa agricola « Pace e Lavoro » in Ottavia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 luglio 1949, i poteri conferiti al dott. Giovanni Martini, commissario della Cooperativa agricola « Pace e Lavoro » Ottavia, con sede in Roma (frazione Ottavia), sono stati prorogati al 19 giugno 1949.

(2851)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Ovindoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 giugno 1949, i poteri conferiti all'avv. Michele Cozza, commissario della Società cooperativa « Giustizia e Libertà », con sede in Ovindoli, sono prorogati al 30 settembre 1949.

(2852)

Proroga dei poteri conferiti al commissario delle Cooperative agricole « Bruno Pompei », « Il Lavoro » e « La Rinascente », con sede in Ariccia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1949, i poteri conferiti al dott. Luigi Tancioni, commissario delle Cooperative agricole « Bruno Pompei », « Il Lavoro » e la « Rinascente », con sede in Ariccia, sono prorogati al 24 settembre 1949.

(2912)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio corrente n. 151, si precisa che il decreto interministeriale 28 febbraio 1949, n. 15200, concernente il bilancio 1948 dell'Amministrazione provinciale di Benevento, è stato registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1949 e non il 7 febbraio 1949.

(2928)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Pagliana Emanuele fu Primino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88/906 — Data: 10 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Bruno Elena fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 24 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Potenza Mario di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 58 — Data: 25 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Chieti — Intestazione: Travaglini Enrichetta fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 7 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Coletti Moglia Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale L. 5700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 — Data: 14 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Mazzullo Maria fu Raimondo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 8700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 425 — Data: 13 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Dominici Emilia fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore: 6 — Capitale L. 74.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6090 — Data: 9 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Cassese Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data: 11 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Ghedini Giuseppina fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 3 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 20 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Mesi Ciro fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 203.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 27 — Data: 29 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: De Meo Paolo fu Giuseppe — *Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2* — Rendita L. 255,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12267 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Luciani Nicola di Anacleto — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 4 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Banca d'Italia succursale di Ferrara — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10733 — Data: 15 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Pagliari Pellegrino di Cesare — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5526 — Data: 23 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Vaccari Domenico di Enrico — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2532)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 160

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 28 luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,225
Id. 3,50 % 1902	73,10
Id. 3 % lordo	51,80
Id. 5 % 1935	99,775
Redimibile 3,50 % 1934	76,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,75
Id. 5 % 1936	95,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 28 luglio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	62065	1.000 —	Santo Paola di Attilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Calizzano Ligure (Savona), con usufrutto a Santo *Paolina* ved. Santo.	Come contro, con usufrutto a Santo *Maria Paola* ved. Santo.
P. R. 3,50% (1934)	227692	42 —	Fichera *Angelo* di Andrea.	Fichera *Angela* di Andrea.
P. Ricostr. 3,50%	287	1.785 —	Ceccanti Dilva fu *Saverio*, minore sotto la patria potestà della madre Berlendi Maria Teresa ved. Ceccanti, dom. in Cascina (Pisa).	Ceccanti Dilva fu *Severino*, ecc., come contro.
Id.	247	1.785 —	Ceccanti Ida fu *Saverio*, ecc., come sopra	Ceccanti Ida fu *Severino*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	203975	364 —	*Rossi* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Giuseppe* di Baldassarre, dom. in Carisio (Novara), vincolata per dote.	*Rosso* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Luca Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	386094	80,50	*Rossi* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Giuseppe*, dom. in Carisio (Novara), vincolata per dote.	*Rosso* Malvina fu Francesco, moglie di Rossetti *Luca Giuseppe*, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1949) Serie L	232	Cap. nom. 500 —	Ozello Simona fu *Giovanni Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Bordon Elodia, con usufrutto a quest'ultima.	Ozello Simona fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id. Serie N	236	81.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Q. (1948) Serie I	384	2.000 —	Manara *Paolo* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Miglio Olga Giuseppa fu Luigi.	Manara *Gaetano Paolo Palmiro*, ecc., come contro.
Id.	387	15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5%	7635	50.000 —	Galbiati *Maria Luigia* ovvero *Maria Luisa*, Ignazio e Virginia fu Carlo, minori, ecc.	Galbiati *Luisa Maria Girolama*, Ignazio Virginia fu Carlo, minori, ecc.
Id.	7644	8.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7678	15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7687	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7739	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7778	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	7846	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10073	1.000 —	Galbiati *Maria Luigia* o *Maria Luisa* fu Carlo, minore, ecc., come sopra.	Galbiati *Luisa Maria Girolama* fu Carlo, minore, ecc., come sopra.
Id.	634	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 giugno 1949 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2531)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1949

ATTIVO

Oro in cassa .		L.	1.752.089.308,69
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca		»	1.772.798.105 —
Cassa .		»	2.280.165.217,19
Portafoglio su piazze italiane		»	119.133.065.427,92
Effetti ricevuti per l'incasso.		»	10.873.386,80
Anticipazioni. . . .		»	66.781.764.706,37
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione		»	5.376.040.424,93
Disponibilità in divisa all'estero . .		»	17.841.048.808,43
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato		»	39.079.146.225,75
Immobili per gli uffici		»	83.433.454,58
Debitori diversi.		»	319.997.955.318,55
Partite varie		»	4.133.340.781,19
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee		»	100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie		»	3.2.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate . .	L. 113.896.481.370 —		
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime .	» 31.245.348.495 —		
			145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria		L.	73.791.233.439,97
Impieghi in titoli per conto del Tesoro.		»	162.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato			10.648.127.877,88
Spese		»	5.347.428.756,88
		L.	1.417.867.341.135,13
Depositi in titoli e valori diversi		»	2.124.256.736.122,64
		L.	3.542.124.077.257,77
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	65.088.095,53
TOTALE GENERALE		L.	3.542.189.165.353,30

PASSIVO

Circolazione dei biglietti Banca. .		L. 853.627.239.450 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione	L. 113.896.481.370 —		
in cassa e in viaggio	» 71.055.565.404 —		
		» 42.840.915.966 —	
Circolazione totale		L.	896.468.155.416 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . .		»	15.300.887.745,39
Depositi in conto corrente liberi		»	111.416.459.544,81
Conti correnti vincolati		»	213.747.310.701,02
Creditori diversi.		»	36.817.592.976,67
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo)		L. 215.985.710.349,04	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi.		» 78.534.791.947,99	
			137.450.918.401,05
Rendite del corrente esercizio		L.	5.455.690.020,37
		L.	1.416.657.014.805,31
Capitale sociale	L. 300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario.	» 497.504.722,99		
Fondo di riserva straordinario	» 412.421.606,83		
			1.210.326.329,82
		L.	1.417.867.341.135,13
Depositanti		»	2.124.256.736.122,64
		L.	3.542.124.077.257,77
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	65.088.095,53
TOTALE GENERALE . . .		L.	3.542.189.165.353,30

(2998) *Il Governatore*: MENICHELLA

Il ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 15 maggio 1949, n. 20455.2/8972, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia;

Vista la nota del Prefetto di Perugia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Vittorio Pandolfini, trasferito ad altra sede, con il medico provinciale dott. Carlo Sganga, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Vittorio Pandolfini è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia, il medico provinciale dott. Carlo Sganga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2923)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a venticinque posti di assistente in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni, riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172; ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai pubblici concorsi, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 1949, n. 35645/12106/2.6.29/1.3.1, che autorizza a bandire un concorso per titoli a venticinque posti di assistente in prova (gruppo C) nel personale di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni, riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali a norma dell'art. 13 del decreto 7 aprile 1948, n. 262.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venticinque posti di assistente in prova nel personale di sorveglianza presso le case di rieducazione per minorenni riservato al personale appartenente ad altri ruoli statali.

Al concorso può partecipare il personale statale appartenente ad altri ruoli organici in possesso del prescritto titolo di studio.

Le donne sono escluse dal concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso occorre che l'aspirante:

a) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

b) sia provvisto del diploma di scuola media inferiore.

Non è previsto alcun limite di età per essere ammesso al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1 Certificato medico, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse espressamente risultare dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

2. - Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio), o foglio di congedo illimitato militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291). Nella dichiarazione integrativa dovrà risultare anche che l'aspirante non ha riportato alcuna punizione disciplinare, per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, in relazione a quanto dispone l'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69), rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con esibizione dei relativi brevetti.

3. - Diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma.

4. Stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

5. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munito della prescritta marca da bollo di L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ciascun foglio successivo.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 1 e 4 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Art. 5.

I documenti richiesti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione stabilirà determinati coefficienti numerici, tenendo conto del punteggio riportato dal candidato, per ogni singola materia, nel conseguimento del diploma; di altri titoli di studio posseduti dal concorrente che siano superiori a quelli richiesti pel concorso; di ogni altro titolo posseduto, o carica rivestita o concorso sostenuto che siano ritenuti idonei a comprovare la capacità tecnica dell'aspirante.

La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei diversi coefficienti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti in prova nel personale di educazione dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e devono sotto pena di decadenza, raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina ad assistente in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, ed altresì il trattamento previsto dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e 27 novembre 1947, n. 1331.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione C, per viaggi sulle ferrovie dello Stato, e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali, essendo già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1949
Registro Grazia e giustizia n. 1, foglio n. 302.

(2953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a venti posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 179 del testo unico sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 469, 470, 471, 472, 473 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la proposta del direttore della Scuola di metodo governativa « A. Romagnoli » di Roma, per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venti posti di tirocinante nella Scuola governativa di metodo « A. Romagnoli » di Roma per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, o altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un istituto di istruzione media di 2° grado. In ogni caso non sono ammessi al concorso coloro che abbiano già frequentato il corso con esito negativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Divisione 3ª) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande debbono indicare, con chiarezza e precisione, il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita e l'indirizzo del concorrente.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare Divisione 3ª) qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possano comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

d) certificato di buona condotta civile e morale, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, il concorrente deve presentare altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) certificato di sana costituzione fisica, dal quale dovrà risultare chiaramente se il concorrente sia o no affetto da cecità.

Tale documento potrà essere rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

g) originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando.

Qualora dai titoli di studio suddetti non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno inoltre aggiungere tutti gli altri titoli o documenti che riterranno produrre nel proprio interesse. Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato come educatore presso gli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme dei certificati non è necessaria se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore a più di tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente articolo coloro che già sono impiegati di ruolo in un'Amministrazione dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio, alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Non è ammesso riferimento a documenti e a titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

Per l'espletamento del concorso di cui trattasi, saranno compilate due distinte graduatorie generali di merito, una per i candidati ciechi ed una per i candidati vedenti.

In ciascuna delle suddette graduatorie generali, risulteranno vincitori del concorso i primi dieci concorrenti. Fra di essi verranno conferite in ordine di merito sei borse di studio, semprechè ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda.

Qualora le sei borse di studio assegnate a ciascuna graduatoria non vengano integralmente assorbite, non sarà consentito l'eventuale trasferimento dall'una all'altra graduatoria.

Le borse di cui sopra non potranno comunque essere conferite a coloro che, per i titoli di studio posseduti, possono soltanto aspirare al conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni di assistente.

L'ammontare delle borse di studio è fissato in L. 20.000 (lire ventimila) mensili lorde per tutta la durata del corso per i non residenti a Roma; e in L. 12.000 (lire dodicimila) mensili lorde per coloro che risiedono in Roma.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione con apposito decreto. Essa sarà composta di sette membri fra i quali dovranno essere compresi il Direttore generale dell'istruzione elementare in qualità di presidente nonchè il direttore capo della competente divisione ministeriale ed il direttore della Scuola di metodo « A. Romagnoli » di Roma per gli educatori dei ciechi.

Il componente meno elevato in grado disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero (parte 2ª) saranno formate secondo l'ordine progressivo dei punti riportati nella votazione. Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora di apertura del corso presso la scuola « A. Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art. 9.

La restituzione dei documenti ai concorrenti che non siano riusciti vincitori e che pertanto non avranno frequentato il corso sarà fatta a cura del Ministero dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti, o farli ritirare, anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino di non aver nulla da eccepire nei riguardi del concorso e di rinunciare a qualsiasi conseguenziale diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1949
Registro Pubblica istruzione n. 16, *foglio n.* 300. — MAGNASCO

(2954)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 13 settembre 1948, con il quale veniva indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, da cui risulta che l'unico concorrente dott. Beccarini Mario è risultato idoneo, riportando una votazione complessiva di punti 171,66 su 200;

Visti gli articoli 55 e seguenti del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regolamento organico vigente per il personale della Amministrazione provinciale di Savona;

Decreta:

Le risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi sono approvate.

Copia del presente decreto dovrà essere trasmessa al presidente della Deputazione provinciale per i provvedimenti di competenza.

Savona, addì 21 giugno 1949

Il prefetto: SPASIANO

(2866)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di pari numero 23018 in data 4 dicembre 1947, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, da cui risulta che l'unico concorrente risultato idoneo è il sig. Cuppella Vincenzo, avendo riportato una votazione complessiva di punti 100 su 150;

Visti gli articoli 55 e successivi del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regolamento organico vigente per il personale dell'Amministrazione provinciale di Savona;

Decreta:

Le risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi sono approvate.

Copia del presente decreto dovrà essere trasmessa al presidente della Deputazione provinciale per i provvedimenti di competenza.

Savona, addì 21 giugno 1949

Il prefetto: SPASIANO

(2867)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria del concorso al posto di direttore del Dispensario antivenereo municipale di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio n. 40.536 div. San. in data 9 giugno 1948, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento del posto di direttore del Dispensario antivenereo municipale di Macerata;

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio n. 40536 div. San. del 15 gennaio decorso, e la graduatoria compilata dalla Commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, nonchè l'art. 23 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di direttore del Dispensario antivenereo municipale di Macerata, di cui alle premesse:

1. Binazzi dott. Maurizio di Mario	punti	112,201	su 150
2. Manchini dott. Ezio fu Eugenio	»	99,985	»
3. Cola dott. Luigi Alberto di Saverio.	»	95,691	»
4. Palumbo dott. Brizio di Giuseppe	»	89,951	»
5. Donatelli dott. Goffredo di Franc.	»	87,366	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi di questa Prefettura e del comune di Macerata.

Macerata, addì 9 giugno 1949

Il prefetto: MOCCIA

(2864)

PREFETTURA DI IMPERIA

Esito del concorso al posto di direttore della sezione medico micrografica presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Imperia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio bando di concorso in data 12 giugno 1947 per il conferimento del posto vacante di direttore della sezione medico micrografica presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Imperia;

Visto il successivo decreto prefettizio in data 17 settembre 1947, n. 9975, che proroga il termine di chiusura del concorso al 31 ottobre 1947;

Visto il decreto in data 4 maggio 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1949, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visti gli articoli 36 e 85 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 76 e seguenti del regolamento per i concorsi sanitari e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

Il dott. Luigi Soletta unico concorrente è dichiarato vincitore del posto di direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della Deputazione provinciale di Imperia.

Imperia, addì 8 luglio 1949

Il prefetto: TEDESCHI

(2861)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.